

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 19/05/2003 venne approvato il nuovo «Regolamento del servizio asili nido», che ha provveduto a ridefinire non solo la disciplina generale delle tariffe, ma anche le modalità di composizione della graduatoria di accesso alle strutture comunali d'infanzia;
- dal punto di vista dei criteri di ammissione il nuovo regolamento precisa - all'art. 5, comma 2 - che «...possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti nel comune di Cuneo, a condizione che siano state prima soddisfatte interamente le domande dei residenti...»;
- il successivo art. 17 — comma 4 — prevede tuttavia che «...ai fini della graduatoria di ammissione e dell'applicazione delle tariffe di frequenza, nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ovvero nel contratto di lavoro decentrato potranno essere previste eventuali agevolazioni a favore dei figli di genitori che prestano attività lavorativa presso il Comune di Cuneo...»;
- va precisato che con la precedente regolamentazione, i figli dei dipendenti del Comune che non risiedevano in Cuneo venivano equiparati, ai fini della graduatoria di ammissione e del pagamento della retta, ai minori residenti nel territorio comunale;
- presa visione di quanto previsto dal nuovo regolamento, la delegazione di parte sindacale del personale comunale ha chiesto all'amministrazione «...il ripristino della condizione di favore prevista per i dipendenti comunali nel precedente regolamento del servizio di asili nido...»;
- incaricata dalla Giunta Comunale della questione, la Commissione congiunta comprendente la 5^a e la 6^a Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la richiesta sindacale e nella seduta del 23 marzo u.s. ha approvato «...la modifica del regolamento del servizio asili nido nel senso che i figli dei dipendenti del Comune di Cuneo non residenti siano equiparati, ai fini del punteggio della graduatoria di ammissione, a quelli residenti nel Comune...».

Si tratta, quindi, di prendere atto di quanto sopra e di autorizzare il competente Ufficio a considerare sempre, esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria di ammissione, i figli dei dipendenti comunali come residenti in Cuneo.

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo - Peruzzi dr. Renato -, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto - come disposto in seduta congiunta dalle competenti Commissioni Consiliari Permanenti 5^a e 6^a - che «*i figli dei dipendenti del Comune di Cuneo non residenti sono equiparati, ai fini del punteggio della graduatoria di ammissione all'asilo nido comunale, a quelli residenti nel Comune*», così come consentito dall'art. 17 — comma 4 — del vigente regolamento del servizio;
- 2) di autorizzare il competente Ufficio ad assumere il nuovo criterio a far tempo dalla graduatoria mensile che verrà elaborata nel mese di giugno p.v.;
- 3) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento l'Istruttore Amministrativo signora Bersezio Lidia (Cat. C).